



COMUNE DI CASTEL DI CASIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEL
BENESSERE
DEGLI ANIMALI
E LA LORO CONVIVENZA
CON I CITTADINI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Competenze del Sindaco	3
Art. 3 - Diritti degli animali	3
Art. 4 - Definizioni	3
Art. 5 - Ambito di applicazione	4
Art. 6 - Esclusioni	4
Art. 7 - Anagrafe canina e felina	4
Art. 8 - Obblighi e divieti dei detentori di animali.....	4
Art. 9 - Abbandono di animali	5
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	5
Art. 11 - Avvelenamento di animali.....	5
Art. 12 - Attraversamento di animali e obbligo di soccorso	6
Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	6
Art. 14 - Regolamentazione di esposizioni, gare, intrattenimenti che prevedono l'utilizzo di animali.....	6
Art. 15 - Obblighi a carico dei proprietari dei cani	6
Art. 16 - Caratteristiche dell'identificazione.....	7
Art. 17 - Rinuncia di proprietà.....	7
Art. 18 - Ritrovamento dei cani vaganti e/o feriti sul territorio comunale	8
Art. 19 - Igiene e sanità	8
Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi.....	8
Art. 21 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali.....	8
Art. 22 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali. 8	
Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	9
Art. 24 - Compiti dell'Azienda Sanitaria	9
Art. 25 - Modalità di detenzione dei gatti.....	9
Art. 26 - Colonie feline.....	9
Art. 27 - Gestione delle colonie feline da parte dei referenti	10
Art. 28 - Ritrovamento e gestione dei gatti sul territorio comunale	10
Art. 29 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate	10
Art. 30 - Detenzione di volatili	10
Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche	10
Art. 32 - Detenzione di rettili e anfibi	10
Art. 33 - Sanzioni.....	11
Art. 34 - Vigilanza	11
Art. 35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, con particolare attenzione a quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 3/2013 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, con il proprio regolamento:
 - a) opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - b) incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali e della biodiversità;
 - c) garantisce i servizi per il controllo della popolazione canina, nonché per la cattura di randagi e vaganti;
 - d) promuove l'informazione sugli obiettivi e sui contenuti della legge regionale 27/2000;
 - e) assicura, d'intesa con l'Azienda USL, il censimento e la gestione delle oasi feline presenti sul territorio;
 - f) esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali.
8. Per l'esercizio delle competenze di cui al precedente punto, il Comune si potrà avvalere, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto di associazioni di volontariato o di privati formalmente riconosciuti.

Art. 2 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:
 - a) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
 - b) vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 3 - Diritti degli animali

1. Il Comune, nel riconoscere validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.
2. La vigilanza sull'attuazione del presente regolamento è svolta secondo quanto previsto al successivo art. 34.

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni

1. La definizione generica di "animale" di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, si intende per animale

da compagnia o affezione ogni animale, indipendentemente dalla specie, tenuto dall'uomo per compagnia o affezione quindi senza fini produttivi o alimentari.

3. Sono compresi gli animali impiegati negli Interventi Assistiti come definiti dalla Linee Guida del Ministero della Salute (Terapia Assistita con Animali, Educazione Assistita con gli Animali e Attività Assistita con gli Animali) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 30/12/2013, n.2090.
4. Sono compresi gli esemplari appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3/3/1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19/12/1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 6 - Esclusioni

1. Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e piani di controllo di altre specie infestanti;
 - d) agli animali delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Anagrafe canina e felina

1. Il Comune di Castel di Casio dispone di uno Sportello di Anagrafe Canina e Felina, alle condizioni e modalità tutte di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 11 della citata Legge Regionale n. 27/2000.
2. Il Comune provvede ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
3. Il Comune collabora, inoltre, mediante convenzioni e/o accordi con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con veterinari privati, alla sterilizzazione dei gatti liberi appartenenti alle colonie censite; in concomitanza all'intervento di sterilizzazione viene effettuato l'inserimento del microchip.

Art. 8 - Obblighi e divieti dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, prevenendo particolari malattie quali ad esempio la Leishmaniosi, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli in seguito;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - f) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della

- eventuale prole;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. E' fatto espresso divieto:
- a) tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive esigenze etologiche; è altresì vietato isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - b) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate dal veterinario;
 - c) colorare o tatuare in qualsiasi modo gli animali tranne con sistema di marcaggi temporanei, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali e che siano effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
 - d) trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni tali da procurargli sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - e) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza;
 - f) apporre e/o utilizzare collari con le punte rivolte all'interno che provochino stimolazioni elettriche e/o ultrasuoni, collari anti-abbaio, al peperoncino, museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale.
4. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

Art. 9 - Abbandono di animali

- 1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio Comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
- 3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

- 1. È fatto divieto sul territorio Comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.
- 3. Per i piani di controllo previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi utilizzabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio (es. Istrice, Tasso, ...); altresì devono tener conto dei cicli biologici delle specie bersaglio, onde evitare, con l'abbattimento di individui di sesso femminile in periodo di allattamento, di causare la morte per inedia della prole inetta abbandonata (Reg. CE 1099/2009) ovvero che tali animali vengano sbranati nei controlli in tana; in particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

- 1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 469/2009; in particolare è obbligatorio segnalare al Servizio

Veterinario dell'Azienda USL tutti i casi di morte per avvelenamento, o sospetto avvelenamento di animali, o il ritrovamento di esche, e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. L'Azienda Sanitaria pubblica provvederà ai successivi adempimenti di legge.

2. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate; la tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
4. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali verso i quali sono indirizzate.

Art. 12 - Attraversamento di animali e obbligo di soccorso

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nelle zone di cui al comma 1 potrà essere installata apposita cartellonistica di pericolo generico, che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie preferenziale per la quale l'attraversamento è stato realizzato.
3. Chiunque assista o determini l'investimento di un animale selvatico è tenuto a darne immediata comunicazione alle centrali operative delle Forze dell'Ordine o direttamente alla Polizia Metropolitana, affinché venga attivato il necessario soccorso.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio Comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 14 - Regolamentazione di esposizioni, gare, intrattenimenti che prevedono l'utilizzo di animali

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, alle manifestazioni di interesse agricolo, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

TITOLO IV – CANI

Art. 15 - Obblighi a carico dei proprietari dei cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso; chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere o condurre un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. Ai sensi della L.R. n. 27/2000, i proprietari, gli allevatori e i detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina entro trenta giorni dall'acquisto o dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso a qualsiasi titolo.
3. All'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, il Comune provvede ad assegnare all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingue, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun animale e rilascia al proprietario documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione deve essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
4. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento di cui al comma precedente, mediante l'inserimento sottocutaneo di un microchip riportante il codice stesso.
5. E' fatto obbligo al proprietario o detentore di provvedere all'inserimento del microchip e pagare entro 30 giorni il bollettino consegnato dagli uffici del Comune per il microchip assegnato.
6. Il certificato di avvenuta applicazione del microchip, rilasciato dal medico veterinario, deve essere restituito all'Anagrafe Canina Comunale entro trenta giorni dalla data di iscrizione.
7. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'anagrafe canina ogni eventuale parto, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.
8. I proprietari di cani hanno, inoltre, l'obbligo di segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato, a condizione che il codice inserito sia compatibile con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1608 del 03.10.2000.
9. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere denunciato dal proprietario o detentore, entro tre giorni, all'organo di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale) del Comune di residenza o all'eventuale servizio comunale, come da art. 10 della legge regionale 27/2000.

Art. 16 - Caratteristiche dell'identificazione

1. L'inserimento del microchip deve essere effettuato a cura di un veterinario entro trenta giorni dall'avvenuta consegna dello stesso, in modo indolore e tale da non recare danno all'animale.
2. I costi del microchip e dell'intervento veterinario di inserimento dello stesso sono a carico del proprietario del cane.
3. Entro sette giorni dall'avvenuta identificazione (inserimento del microchip), il proprietario del cane deve trasmettere al Comune competente copia dell'attestato di iscrizione completato con l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale da esibire agli organi di controllo.
4. Il personale che gestisce l'anagrafe canina è tenuto ad effettuare accertamenti periodici sui proprietari che non hanno trasmesso copia dell'attestato di iscrizione e a trasmettere, almeno con cadenza bimestrale, apposito elenco dei proprietari inadempienti alla Polizia Municipale.

Art. 17 - Rinuncia di proprietà

1. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone, limitatamente all'eventualità di posti disponibili e previa verifica delle condizioni che determinano la richiesta di rinuncia, affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero convenzionate. In caso di mancanza di posti disponibili, il Comune indirizzerà il proprietario verso strutture di ricovero idonee, presenti sul territorio.
2. Il rinunciatario è tenuto al pagamento delle spese per il sostentamento del cane presso la struttura di ricovero convenzionata, sino alla sua adozione da parte di altro proprietario.
3. In caso di richieste di ricovero definitivo reiterate nel tempo e/o non supportate da inderogabili necessità, il Comune emette provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione permanente di animali d'affezione.

Art. 18 - Ritrovamento dei cani vaganti e/o feriti sul territorio comunale

1. Chi ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente le Forze dell'Ordine e/o lo Sportello di Anagrafe Canina e Felina del Comune, i quali provvederanno a farlo accalappiare e custodire da personale specializzato.
2. I cani ritrovati vaganti sono accalappiati e:
 - a) se muniti di microchip, restituiti al proprietario,
 - b) in mancanza di microchip il cane viene condotto presso il canile convenzionato e sottoposto agli accertamenti sanitari di legge.
3. Chi ritrovi un cane ferito sul territorio comunale deve avvisare prontamente le Forze dell'Ordine e/o lo Sportello di Anagrafe Canina e Felina del Comune, i quali provvederanno ad attivare la procedura di Pronto Soccorso Veterinario.

Art. 19 - Igiene e sanità

1. Al proprietario del cane, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge Regionale n. 27/2000, compete assicurare a ciascun animale le condizioni ottimali di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
2. Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento (art. 15, comma 3 Legge Regionale n. 27/2000).
3. Nei casi di infezione rabbica, previsti dall'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli Agenti della Forza Pubblica (art. 15, comma 6 Legge Regionale n. 27/2000).
4. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali (art. 24, comma 3 Legge Regionale n. 27/2000).

Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo non si applica alle persone non vedenti e ai portatori di disabilità.

Art. 21 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita con L. 201/2010, sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda.
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Art. 22 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali

1. Ai sensi dell'Art. 5 L.R. 5/2005 e ss.mm.ii. per strutture connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio

veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.

4. La Città Metropolitana riconosce i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

TITOLO V – GATTI

Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti in colonie feline.
2. Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; le colonie vengono registrate presso gli uffici comunali.
4. Per "registrazione della colonia" si intende la comunicazione al Comune da parte del referente della presenza di un gruppo di gatti, con indicazione del numero e del sito in cui si trovano, sul territorio comunale.
5. Per "referente della colonia felina" si intende la persona di riferimento per il Comune che si occupa, anche in collaborazione con altre persone, della cura e della alimentazione dei gatti liberi facenti parte di quella colonia.

Art. 24 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

4. Il Comune collabora, mediante convenzioni e/o accordi, con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con veterinari privati per la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi (sia maschi che femmine) appartenenti alle colonie censite; in concomitanza all'intervento di sterilizzazione viene effettuato l'inserimento del microchip, procedura anch'essa gratuita.
5. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune, che dalle associazioni di volontariato, che dai referenti o da personale appositamente incaricato dal Comune stesso. Una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno al padiglione auricolare destro e con il microchip, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6. Per quanto riguarda la limitazione delle nascite, si rimanda a quanto definito dall'art. 23 della L. 27/2000.

Art. 25 - Modalità di detenzione dei gatti

1. Il gatto per sua natura più libero e indipendente rispetto ad un cane, ha comunque la necessità di essere curato, alimentato e soccorso in caso di bisogno.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo, anche temporaneamente un gatto, non può lasciarlo su balconi e terrazze per lunghi periodi senza la possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, come pure in cantine o garage, in locali angusti o gabbie, salvo che si tratti di condizione temporanea connessa allo stato di salute dell'animale ed espressamente richiesta dal veterinario curante.
3. La pratica della sterilizzazione dei gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei gattili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Emilia Romagna.

Art. 26 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile/referente e messo a disposizione specifico recapito. Il Comune potrà individuare tale responsabile/referente anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità: la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari, viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni.

Art. 27 - Gestione delle colonie feline da parte dei referenti

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. Al referente di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat posto su area pubblica nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
3. Per l'alimentazione dei gatti, i referenti delle colonie potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
4. I referenti delle colonie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 28 - Ritrovamento e gestione dei gatti sul territorio comunale

1. Chi ritrova gatti abbandonati o maltrattati sul territorio comunale può avvisare lo sportello di Anagrafe Canina e Felina del Comune o le Forze di Polizia, che a loro volta faranno riferimento agli uffici comunali preposti.
2. Chi ritrovi un gatto ferito sul territorio comunale deve avvisare prontamente lo sportello di Anagrafe Canina e Felina del Comune o le Forze di Polizia, i quali provvederanno ad attivare la procedura di Pronto Soccorso Veterinario.

TITOLO VI – ALTRI ANIMALI

Art. 29 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

1. Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione, come ad esempio equini, trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17/2/2005, n.5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Art. 30 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte) nonché di areazione.

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 32 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere; in particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6¹, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi seguenti si applicano ad ogni singolo animale.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31 e 32 è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
3. Il Comune, in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 14, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
5. La violazione di ogni altra disposizione di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
6. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
7. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, è punito con la sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
8. Inoltre, ogni altra persona coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) che non ponga in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
9. Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sarà destinato conformemente a quanto previsto dall'art 14 della Legge Regionale 5/2005, ovvero per tutelare e promuovere il benessere animale.

Art. 34 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete all'Amministrazione Comunale che si avvale del Corpo di Polizia Municipale.
2. La Vigilanza compete, inoltre, agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Metropolitana di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della L. 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia, ognuno per le proprie competenze come da dicitura inserita nel rispettivo Decreto di nomina.

Art. 35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme in materia precedentemente emanate.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in materia, esso prevale sulle norme eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

1 - Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 € né superiori a 10.000,00 €.